



Istituto Comprensivo "Losapio – San Filippo Neri"
P.zza C.A. Dalla Chiesa, 11 70023 GIOIA DEL COLLE
Tel. Direzione 080/3481227 – Tel./Fax Segreteria 080/3483721
E – Mail : baic82900b@istruzione.it
C.F. 91108240721 Cod. Mecc. BAIC82900B

Circolare n. 90

Gioia del Colle, li 10.10.2013

AI DOCENTI

Scuola Secondaria di 1° g.

Scuola Primaria

Scuola dell'infanzia

LORO SEDI

Al personale ATA

Al sito web della scuola

Oggetto: Divieto di fumo nei locali interni ed esterni degli istituti scolastici.

Si prega di prendere visione della comunicazione allegata.


Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ippolita Lazazzera



- 8 OTT. 2013

PROT. N. 6965 TIT. A2



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

Via Castromediano, 123 – 70126 BARI - ☎ 080/5506301- ☎ 080 - 5542558

AOODRPU/7399 /Usc

Bari, 8 ottobre 2013

Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni
Scolastiche statali e paritarie della
Regione Puglia

Loro sedi

Oggetto: divieto di fumo nei locali interni ed esterni degli istituti scolastici statali e paritari.

In riferimento all'oggetto, si informano le SS.LL. che il **Decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (13G00147)" - GU Serie Generale n.214 del 12-9-2013 - entrato in vigore il 12/09/2013, impone all'art. 4, in materia di "Tutela della salute nelle scuole", che il divieto di fumo (già previsto dall'art. 51 della Legge 16/01/2003 n.3, nei locali chiusi), sia esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza degli istituti scolastici statali e paritari.**

Lo stesso articolo 4 al comma 2 **vieta l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi** delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale; chiunque violi il divieto di fumo di cui al comma 2 è soggetto alle **sanzioni amministrative pecuniarie** di cui *all'art. 7 della Legge 11 novembre 1975, n 584 e successive modificazioni*. In particolare i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per l'utilizzo delle sigarette elettroniche, inflitte da organi statali, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute, per il potenziamento dell'attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dall'uso di sigarette elettroniche, nonché per la realizzazione di *attività informative finalizzate alla prevenzione del rischio di induzione al tabagismo*

Per gli adempimenti di competenza si ricorda alle SSSL la **Circolare del Ministero della Salute 17 dicembre 2004** *“Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori”*. (Gazzetta Ufficiale N. 300 del 23 Dicembre 2004).

Come riportato in tale circolare il fumo di tabacco è la più importante causa di morte prematura e prevenibile in Italia e rappresenta uno dei più gravi problemi di sanità pubblica a livello mondiale; ecco perché la prevenzione dei gravi danni alla salute derivanti dalla esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco costituisce obiettivo prioritario della politica sanitaria del nostro Paese e dell'U.E.

La Circolare del Ministero della Salute ribadisce che gli obblighi di legge (*attività di vigilanza, di accertamento e di contestazione*) ricadono sui soggetti responsabili della struttura o sui loro delegati, cui spetta anche l'apposizione dei cartelli indicanti il divieto di fumo, come indicato nell'accordo stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 16 dicembre 2004. (GU n. 303 del 28-12-2004)

A tale proposito si rappresenta che in generale le aree di pertinenza degli istituti scolastici comprendono almeno tutte le aree comprese nelle rispettive recinzioni.

Non è inutile raccomandare di informare delle disposizioni vigenti in materia anche gli studenti delle singole classi e di lasciare traccia di tale comunicazione sul registro di classe.

Infine si sottolinea che la **questione assume notevole rilevanza anche sul piano educativo**. Infatti il personale, che dovesse contravvenire al divieto di fumare nell'Istituto, metterebbe in atto un comportamento certamente diseducativo nei confronti degli studenti in tal modo indotti ad ignorare precise disposizioni di Legge, oltre che costretti a divenire fumatori passivi con danno per la loro salute. Tale circostanza contraddirebbe notevolmente il ruolo educante che tutto il personale della scuola è chiamato ad assolvere.

Si confida quindi nella collaborazione delle SSSL e di tutto il personale scolastico per una corretta e puntuale osservanza delle nuove disposizioni vigenti.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to FRANCO INGLESE